



Unione Europea



Repubblica Italiana

**ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE PRAIA A MARE**

Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F.
96031260787

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it - www.icpraia.edu.it

87028 -PRAIA A MARE (CS)

**Al personale docente
Al personale ATA
Agli alunni
Ai Sigg. Genitori
All'Albo
Al sito Web
Bacheca Registro**

Oggetto: Divieto di fumo e utilizzo di sigarette elettroniche nelle aree di pertinenza scolastica

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al **Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104**, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

In particolare, si porta all'attenzione il contenuto dell'**art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104**, che stabilisce quanto segue:

- **Comma 1:** All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." Pertanto, è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole.
- **Comma 2:** È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
- **Comma 3:** Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che **È SEVERAMENTE VIETATO:**

1. fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
2. utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto riguarda tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e ai visitatori che si trovino nelle aree indicate.

Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I responsabili di plesso, nonché i componenti dello STAFF del Dirigente Scolastico, sono tenuti a garantire la massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni con tempestività alla scrivente.

Si ringrazia per la collaborazione e per il rispetto delle norme sopra riportate.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Salsano

(firmato digitalmente)